



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

PRESIDENZA

D.P n. 20/2020

Oggetto: misure organizzative in applicazione dell'art. 83, **commi 6 e 7**, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020- **Periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020.**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 83, commi 6 e 7, del Decreto legge in data 17.3.2020 n.18 relativo alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria;

Visto l'art. 36 del D.L. n. 23 in data 8 aprile 2020, laddove, prorogando la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio, si è disposto che il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al **12 Maggio 2020** ;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (8 marzo 2020 e successivi) e i Decreti Legge sin qui emanati (l'ultimo dei quali, il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020), che raccomandano di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e di evitare assembramenti;

visto, in particolare, l'art. 2 lett. s) del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, tale da prevedere *“la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile”*;

lette le delibere plenarie del C.S.M. in data 11 e 26 marzo 2020 contenenti linee-guida sulle misure organizzative da adottarsi per la gestione dell'attività giudiziaria in costanza dell'emergenza Covid-19;

visto il decreto ultimo del Direttore Generale S.I.A. del 20 marzo 2020, nonché le raccomandazioni ministeriali del D.O.G.;

Ritenuta la necessità di adottare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari con riguardo **alla seconda fase – dal 12 maggio al 30 giugno 2020** - per la quale è rimessa ai dirigenti degli uffici, secondo l'iter di cui all'art. 83, comma 6, DL n. 18/2020, l'adozione *“di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

Richiamati i propri precedenti provvedimenti organizzativi per il periodo 9 marzo/11 maggio 2020 riguardanti, tra l'altro, la limitazione dell'accesso del pubblico all'Ufficio Giudiziario, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e la costituzione di presidi amministrativi per garantire, per quanto possibile, la continuità e l'efficienza delle attività essenziali del servizio giustizia;

Ricevute e tenute in conto le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria Regionale da adottarsi per l'Ufficio (sul che cfr. l'allegato);

Interpellati il Presidente della Sez. Penale, il Coordinatore della Sez. Civile e, per loro tramite, i Magistrati, nonché il Dirigente Amministrativo;

Sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Procuratore della Repubblica di Cremona;

D'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Brescia e con il Procuratore Generale;

Considerato che allo stato attuale appare improbabile che alla data del 12 maggio si possa riprendere tutta l'attività ordinaria in condizioni di sufficiente sicurezza, dovendosi, da un lato, ridurre i rischi di contagio con la stretta osservanza delle misure indicate dall'autorità sanitaria, dall'altro lato, tenere conto di talune disposizioni del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) che incidono sulla presenza del personale negli uffici giudiziari, in contesto, quale è quello del Tribunale di Cremona, connotato da una radicata insufficienza dell'organico delle cancellerie, in disparte il



fatto che (con tutta ragionevolezza) non sarà immediata nè tempestiva la piena ripresa delle attività produttive e professionali, e che la provincia di Cremona, stando agli ultimi dati, registra il maggiore numero di contagi in rapporto al numero degli abitanti (13 casi positivi ogni mille abitanti - 1,3%- a fronte di una media regionale dello 0,57%);

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 83, comma 7 Dl. cit., tale per cui, per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.....*
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle*



modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

ADOTTA

le seguenti linee guida vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e della trattazione dei procedimenti nel periodo **12 maggio/30 giugno 2020**.

SETTORE CIVILE

Ferma la necessità di trattazione delle controversie di cui al comma 3 dell'art. 83 DL n. 18 del 17-3-2020;

Per consentire, da una parte, il rispetto delle misure di contenimento del virus Covid-19 e le esigenze di isolamento sociale e, dall'altra, lo svolgimento delle udienze che siano compatibili con le appena riferite esigenze e misure;

Ferma la discrezionalità di ciascun magistrato nella gestione del proprio ruolo, in ragione anche della peculiarità di ogni singola controversia;

A partir dal **12 maggio e fino al 30 giugno 2020** così si prevede:

1) - le udienze che contemplano l'escussione di numerosi testimoni o la partecipazione di numerose persone contemporaneamente (per la presenza in giudizio di molte parti, perché fissate per tentativo di conciliazione o per chiarimenti del CTU) vanno rinviate d'ufficio a date successive al 30.6.2020, secondo i criteri di priorità di cui al vigente Programma di Gestione e compatibilmente con l'agenda



dell'Ufficio; i rinvii avverranno in blocco con comunicazioni sia tramite P.C.T. che al C.O.A di Cremona.

2) - le udienze di giuramento CTU potranno essere tenute in remoto (utilizzando gli applicativi "Skype for Business" o "Microsoft Teams"), invitando alla partecipazione alla sessione sia i difensori delle parti in causa sia il CTU nominato o i CCTTUU nominati, con onere per il CTU di recarsi in un secondo momento in Cancelleria a recuperare la documentazione prodotta in formato cartaceo dalle parti e non presente nel fascicolo telematico. In alternativa, come già avviene nelle procedure esecutive, sarà possibile incentivare il contraddittorio meramente scritto tra le parti in ordine al quesito da sottoporre al CTU, e poi acquisire dallo stesso (mediante dichiarazione firmata digitalmente e depositata in consolle nei termini indicati dal Giudice) l'accettazione dell'incarico e l'impegno di rito;

3) - le udienze che prevedono un contraddittorio meramente tecnico (a titolo esemplificativo: prime udienze ex art. 183, comma 5, c.p.c., udienze di discussione sulle istanze istruttorie, udienze di precisazione delle conclusioni o di discussione ex art. 281 sexies o 429 c.p.c., prime udienze in procedimenti sommari di cognizione, udienze in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari) potranno, secondo valutazione del giudice e previo adeguato avviso alle parti, essere celebrate in remoto, ovvero mediante scambio di memorie scritte (con termini contestuali o "sfalsati" per le parti) e decisione del Giudice (o del Collegio) in data corrispondente a quella fissata per l'udienza, ovvero in data successiva;

4) -verranno celebrate in presenza solo le udienze in cui le modalità "alternative" previste dal codice di procedura civile o dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 siano incompatibili con la mancata presenza fisica delle parti o dei difensori presso l'ufficio del Giudice: in questi casi andrà comunque assicurata l'adeguata distanza fisica interpersonale e l'adozione di tutte le cautele indicate nei provvedimenti dell'autorità sanitaria e del Presidente del Tribunale, richiamate qui in allegato.



In particolare, dette udienze **dovranno tenersi in aule di udienza e non negli studi dei giudici**, con chiamata delle singole cause opportunamente scaglionata nel tempo, comunicata anticipatamente e con il pieno rispetto da parte di tutti i partecipanti delle distanze indicate dalle Autorità Sanitarie.

5) In dettaglio si prevede quanto segue:

CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO

Prime udienze e - in generale - udienze in cui la parte può costituirsi personalmente ovvero direttamente all'udienza: la costituzione del difensore in telematico (secondo i dettami dell'ultimo D.L.), in rapporto ai tempi di "scarico" degli atti e dei provvedimenti da parte della cancelleria, rendono impraticabile l'opzione della trattazione scritta o da remoto di quei fascicoli in cui la parte convenuta non si sia costituita tempestivamente.

Consegue il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 di tutte le prime udienze del contenzioso ordinario, a meno che uno dei procuratori, almeno 7 gg prima dell'udienza, non faccia pervenire istanza di celebrazione per ragioni di urgenza con atto da inviare altresì informalmente via mail al Giudice (per prevenire ritardi della cancelleria nello scarico dell'istanza), che poi il giudice valuterà se sussistenti o meno. In ogni caso, anche dopo il rinvio disposto dal giudice in mancanza di tempestiva istanza, ciascuna parte può avanzare richiesta di anticipazione per comprovate e motivate ragioni d'urgenza, ed allora in quel caso il giudice fissa nuova udienza e indica le modalità di trattazione.

- PROCEDIMENTI CAUTELARI: fermo l'obbligo di costituzione telematica del convenuto o dei convenuti, per i procedimenti per cui è già stata fissata udienza, il giudice darà tempestiva indicazione delle modalità di celebrazione della stessa (da remoto o con scambio di note scritte), evitando per quanto possibile ulteriori differimenti, mentre in caso di nuovi ricorsi cautelari, le



indicazioni sulle modalità di celebrazione dell'udienza saranno contenuti nel decreto di fissazione ex art. 669 sexies c.p.c.

Nel caso in cui il convenuto intenda costituirsi ma lo faccia in prossimità o nella stessa giornata dell'udienza già fissata, viene richiesta comunicazione informale da inviare al giudice a mezzo mail, contenente la comparsa di costituzione, in maniera da evitare che i tempi di lavorazione dell'atto da parte della Cancelleria impediscano il regolare svolgimento dell'udienza.

A.T.P.: rinvio delle procedure ex art. 696 bis cpc (che non rivestono carattere di urgenza); trattazione delle procedure ex art. 696 cpc.

In relazione a queste ultime:

- a) per i procedimenti per i quali è già prevista l'udienza, il giudice emetterà provvedimento con congruo anticipo con cui assegnerà dei termini alle parti per contraddire sul quesito e sulle altre questioni processuali che dovessero emergere;
- b) per quelli di nuova iscrizione verrà indicato nel decreto sia l'obbligo di costituzione telematica del convenuto, nonché saranno individuati i termini per il deposito delle note scritte su quesito ed altre questioni processuali, e poi verrà emesso il provvedimento di nomina del CTU, al quale saranno fornite le indicazioni per l'assunzione dell'incarico in forma telematica a mezzo di modello uniforme che sarà pubblicato sul sito del Tribunale e comunicato agli ordini professionali.

SETTORE LAVORO:

- **Prime udienze delle cause ordinarie e rito Fornero:** rinvio a data successiva al 30.06.2020, salve situazioni di particolare urgenza (procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre un grave pregiudizio alle parti) individuate d'ufficio dal Giudice o segnalate dalle parti con motivata istanza; TRATTAZIONE DA REMOTO o SCRITTA rimessa alla valutazione del Giudice a seconda della natura della causa;



- **Udienze ex art. 420 c.p.c. rinviate per la sola ammissione dei mezzi istruttori:** (ipotesi rarissima): tendenzialmente trattazione scritta.

- **Procedimenti di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c.:** rinvio a data successiva al 30.06.2020, salve situazioni di particolare urgenza (procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre un grave pregiudizio alle parti) individuate d'ufficio dal Giudice o segnalate dalle parti con motivata istanza.

- **Giuramenti C.T.U. nelle cause di lavoro e previdenza (udienze di giuramento già fissate):** rinvio a data successiva al 30.06.2020;

- **Udienze di discussione ex art 429 c.p.c.:** tendenziale trattazione, salvo quelle molto recenti e comunque non urgenti, preferibilmente con modalità DA REMOTO, con termine per il deposito di note scritte autorizzate, ai fini della discussione, almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata.

SETTORE FALLIMENTARE:

Saranno tenute solo le adunanze e le ammissioni al passivo da remoto che manifestano ragioni di urgenza (come, ad esempio, l'ammissione dei lavoratori dipendenti), con rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 di tutti gli affari che non evidenzino ragioni di urgenza (come, ad esempio, udienze prefallimentari con avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese o avviate con istanza di fallimento accompagnata da richieste cautelari);

Per quanto riguarda le vendite competitive nelle procedure fallimentari, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Presidenziale n. 16 del 31.03.2020 (prot. 597/2020) e successiva integrazione in data 6 aprile 2020.

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI:

Verranno rinviate tutte le udienze delle procedure per esecuzione immobiliare (a titolo esemplificativo, udienze di conversione del pignoramento, udienze 569 c.p.c.,



udienze ex art. 512 c.p.c.), mentre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi verranno trattate con modalità da remoto o scritta, secondo le indicazioni contenute nella sezione dedicata al contenzioso civile ordinario.

Quanto alle esecuzioni mobiliari presso terzi, poiché è diritto del pignorato di presenziare personalmente all'udienza, sarà cura del G.E. disporre adeguato scaglionamento orario nella chiamata dei diversi fascicoli, in modo da evitare assembramenti: a tale proposito, si impone il contingentamento del numero di fascicoli da trattare ad un massimo di 7 per ogni giornata. Laddove il pignorato o il debitore intenda proporre opposizione, sarà tenuto al deposito telematico dell'atto di opposizione, con contestuale invio di mail di cortesia al G.E. (all'indirizzo: avv.tlucinipaioni@gmail.com o avvlucianataveggia@gmail.com) contenente l'atto di opposizione: in questo caso la fase di opposizione sarà trattata con udienza da remoto o mediante trattazione scritta.

Quanto alle udienze per l'assegnazione della somma al creditore, saranno tenute con modalità da remoto ovvero con trattazione scritta, avendo cura il G.E. di notificare tempestivamente le parti interessate.

- CONVALIDE DI SFRATTO:

Considerato che l'art. 103, comma 6, D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sino al 30 giugno 2020, vengono meno le ragioni d'urgenza nella trattazione dei fascicoli di convalida degli sfratti, onde gli stessi verranno rinviati a data successiva al 30 giugno.

Ove vengano addotte specifiche ragioni d'urgenza, e considerato che anche in queste procedure è previsto il diritto di presenza personale della parte intimata, in mancanza di tempestiva costituzione a mezzo di difensore, sarà cura del giudice disporre adeguato scaglionamento orario nella chiamata dei diversi fascicoli, in modo da evitare assembramenti, nonché varranno le misure di contingentamento del numero massimo di fascicoli per udienza dettati per le esecuzioni mobiliari presso terzi.



Laddove l'intimato intenda costituirsi o proporre opposizione, dovrà farlo esclusivamente con modalità telematica, con contestuale invio di mail di cortesia al giudice (all'indirizzo: avv.tlucinipaioni@gmail.com) contenente l'atto di costituzione. In questo caso il giudice celebrerà l'udienza da remoto o con trattazione scritta, con le modalità previste per il contenzioso ordinario

SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE:

Si dispone il mantenimento del modulo vigente nell'attuale periodo di sospensione, compreso il differimento del giuramento dell'Amministratore (che già ha poteri derivanti dal decreto di nomina), ovvero, in alternativa, **prevedendo il giuramento telematico solo se amministratore di sostegno sia un professionista.**

6) I Giudici continueranno a svolgere regolarmente tutte le attività giudiziarie che prescindono dalle udienze (ad esempio: emissione decreti ingiuntivi, scioglimento riserve, redazione e deposito sentenze e ordinanze decisorie ecc.), ciò anche senza presenza in Ufficio (come consentito dalla disciplina del processo telematico).

Le sentenze contestuali, in caso di trattazione scritta, saranno emesse "fuori udienza", stando alle previsioni del DL. N. 18/2020.

Udienze presidenziali separazioni-divorzi

7) Le udienze presidenziali per **separazioni giudiziali e divorzi contenziosi**, le quali richiedono (a pena di nullità) la diretta interlocuzione del Presidente del Tribunale con le parti, saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni che seguono:

a) procedure in cui occorra assumere provvedimenti urgenti e provvisori relativi all'assegno di mantenimento e all'affidamento dei minori;



b) procedimenti riguardanti le coppie di fatto con figli e risulti che uno dei coniugi o dei genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e la prole e dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per una delle parti o per il minore.

Gli avvocati invieranno l'istanza di trattazione urgente per via telematica, il Presidente del Tribunale, tramite la cancelleria, stabilirà se trattarle o meno in caso di urgenza.

8) Le udienze presidenziali **per separazioni consensuali e divorzi congiunti** saranno tenute in forma di "trattazione scritta", ai sensi dell'art. 83, 7° co. lett. h), D.L. 18/2020, dunque senza compresenza fisica ma a mezzo dello "*scambio telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", come da protocollo sottoscritto il 31-3-2020 tra il Tribunale, il C.O.A. e la Camera Civile di Cremona.

9) Attività dei GOP

I Magistrati Onorari svolgeranno il lavoro loro assegnato tabellarmente con modalità, ove possibile, da remoto ovvero ai sensi della lett. h) art. 83 DL. N.18/2020 (cd udienza figurata o trattazione scritta), tenuto conto delle chiare indicazioni al riguardo come esplicitate nella delibera plenaria del CSM del 26 marzo 2020 e della assicurata dotazione, a ciascuno dei G.O.P. in servizio, delle strumentazioni informatiche e dell'applicativo Microsoft Teams. Le udienze tenute con le dette modalità saranno conteggiate dall'Ufficio Spese nell'assegnazione degli emolumenti dovuti per legge ai magistrati onorari.

SETTORE PENALE

considerato che l'art. 83, comma 12, D.L. n. 18/20 dispone che "***dal 9 marzo al 30 giugno 2020** la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, **ove possibile**, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto*";



considerato che il Direttore Generale DGSIA ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia:

Così si prevede

1) Saranno tenute in video-collegamento, mediante *Microsoft Teams* o *Skype for Business*, le udienze che seguono:

- **udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al GIP e gli interrogatori di garanzia;**

- **udienze innanzi al Tribunale di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo.**

Per la disciplina di dettaglio si richiama il protocollo sottoscritto in data 23 marzo 2020 tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, la Camera Penale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.

In caso di impossibilità a procedere da remoto, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, con l'osservanza delle cautele già indicate per il settore civile.

2) Altri Processi Urgenti

a) procedimenti nei quali **entro i sei mesi successivi all'11 maggio 2020** scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, **a prescindere da istanze di trattazione dell'imputato o del di lui legale** (sul che si veda la relazione illustrativa del comma 2 dell'art. 36 DL n. 23 in data 8 aprile 2020);

b) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive **e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:**

c) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;



e) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

f) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

2.1) Celebrazione dei processi con detenuti.

Nel periodo 12 maggio – 30 giugno la celebrazione dei processi **con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ferma la loro partecipazione mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto**, applicando per quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 146bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, **avverrà secondo le ordinarie modalità di cui al vigente cpp.**

Le udienze verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472 comma 3 del c.p.p., distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti o contatti ravvicinati di persone; dell'orario di celebrazione del processo sarà data comunicazione ai difensori ed alle altre parti con congruo anticipo; all'interno dell'aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità sanitaria. Parimenti, i Presidenti del Collegio dovranno vigilare affinché le camere di consiglio avvengano in aule che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici e un'adeguata areazione.

3)- Processi con imputati a piede libero

A partire dal 12 maggio 2020 tutti i processi di cognizione con imputati a piede libero che non presentino carattere di concreta urgenza sono rinviati ad udienza successiva al 30 giugno 2020 con provvedimenti, **fuori udienza**, del presidente di sezione o dei singoli Giudici che verranno comunicati al PM, ai difensori, alle parti con modalità telematiche.



In dettaglio: ciascun giudice o collegio predisporrà elenco dei procedimenti da rinviare a data fissa, successiva al 30 giugno 2020, disponendone comunicazione al P.M, all'imputato e alle altre parti processuali;

-le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi agli imputati e alle altre parti saranno eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

- le cancellerie utilizzeranno il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali.

I rinvii a data successiva al 30 giugno terranno conto del disposto di cui al comma 9 dell'art. 83 D.L. cit, laddove prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), **e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.**

Sono considerati urgenti i processi in cui sia prossimo a maturare il termine di prescrizione dei reati, selezionati secondo i criteri di priorità di cui alle linee-guida distrettuali ultime emanate e tabellarmente previste, ovvero quelli in cui occorra assumere prove non differibili, e, comunque, quelli in cui la ritardata trattazione è suscettibile di produrre grave pregiudizio per l'imputato o le altre parti processuali.

Le modalità di celebrazione dei detti processi saranno quelle ordinarie disciplinate dal vigente codice di procedura penale, con le precauzioni già elencate e prescritte dall'Autorità Sanitaria, con lo svolgimento a porte chiuse (art. 472 n. 3 cpp) e secondo ruoli e rigido scaglionamento orario che evitino di creare assembramenti.

4) Affari da trattare:

-le procedure di Riesame ex art. 324 cpp (sole di competenza del Tribunale di Cremona), ove possibile con collegamento da remoto;

- gli incidenti di esecuzione in cui sia dedotta la non legittimità del titolo esecutivo o comunque, se non trattati entro il 30 giugno, comportanti grave pregiudizio per il condannato;



- i reclami ex art. 410 bis cpp (di competenza tabellare del Presidente del Tribunale e che richiedono contraddittorio solo cartolare);
- tutte le attività fuori udienza e comunque non partecipate;
- al GIP/GUP, oltre alle udienze con detenuti, le udienze preliminari e camerali celebrabili da remoto ovvero, ove ciò sia impossibile, quelle non contemplanti massiva presenza di parti e difensori.

CANCELLERIE

- a) Le Cancellerie Civili e del Lavoro sino al 30 giugno 2020 resteranno aperte tutti i giorni, salvo il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ed accetteranno solo gli atti in scadenza e comunque urgenti. Non verranno accettati atti di cui è previsto l'obbligo di deposito telematico.
- b) Le Cancellerie Penali sino al 30 giugno 2020 resteranno aperte tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ed accetteranno solo gli atti in scadenza o comunque urgenti; il sabato sarà presente un presidio dalle ore 8,00 alle ore 14,00, esclusivamente per le procedure di convalida arresti/fermi di competenza del GIP e convalide con direttissime di competenza della sez. penale; le istanze di parte potranno essere depositate tramite PEC mediante invio alle cancellerie GIP/GUP (gipgup.tribunale.cremona@giustiziacert.it) e Dibattimento (penale.tribunale.cremona@giustiziacert.it).
- c) Per gli atti non urgenti o in scadenza è richiesto, per tutte le cancellerie, di concordare appuntamenti, con prenotazione in via mail/pec.
- d) l'Ufficio Liquidazioni Spese di giustizia sino al 30 giugno 2020 è chiuso al pubblico; eventuali istanze o richieste di informazioni dovranno pervenire per posta elettronica (spesedigiustizia.tribunale.cremona@giustiziacert.it).
- e) l'Ufficio Recupero Crediti sino al 30 giugno 2020 è egualmente chiuso al pubblico; eventuali istanze o richieste di informazioni dovranno pervenire per posta elettronica (recuperocrediti.tribunale.cremona@giustiziacert.it).
- f) Il ritiro dei fascicoli di parte è sospeso sino al 30 giugno 2020.



PRESENZA IN UFFICIO e RACCOMANDAZIONI.

Sino all'11 maggio 2020 rimangono costituiti presidi nelle diverse cancellerie con turnazione come prevista dal Dirigente Amministrativo; il personale che non costituisce i presidi svolgerà, sino alla predetta data e laddove possibile, il lavoro dal proprio domicilio sulla base di progetti specifici elaborati/condivisi dal Dirigente Amministrativo.


Tutti coloro che sono presenti in Tribunale sono tenuti a osservare le raccomandazioni dell'Autorità Sanitaria (vedi allegato).

A parte le iniziative personali di salvaguardia della salute tramite i contatti con il medico personale e i servizi ATS, resta fermo l'obbligo, da parte di ciascun magistrato o dipendente, in caso di accertamento di contagio da COVID-19, di segnalare alla Presidenza o alla Dirigenza l'insorgenza della patologia, per permettere l'attivazione delle sequenze procedurali previste, di competenza del medico competente e di ATS, per la limitazione del pericolo di contaminazione nel posto di lavoro.

Tutti i magistrati e il personale amministrativo e, comunque, qualunque addetto impegnato nell'attività d'ufficio, è tenuto al rispetto delle regole più volte comunicate di salvaguardia e di distanziamento; l'Ufficio Economato procederà - come avvenuto sinora - alla distribuzione dei presidi, quali mascherine, prioritariamente a quei settori che espongono il magistrato o il dipendente al maggior contatto con soggetti esterni e proporzionalmente alla presenza di magistrati e personale amministrativo.

UFFICI GIUDICE DI PACE -UNEP

Le disposizioni del presente provvedimento valgono anche, in quanto compatibili, per l'attività di giurisdizione, civile e penale, riservata agli uffici del giudice di pace appartenenti al circondario del Tribunale di Cremona ed alle correlate attività di cancelleria, nonché per il locale ufficio N.E.P. (per quest'ultimo anche con richiamo al D.P. n. 11 del 10-3-2020- prot. 597/2020).



Per gli uffici del Giudice di Pace del Circondario si richiama lo specifico provvedimento organizzativo di cui al D.P. n. 18/2020.

Si riserva l'adozione di ogni ulteriore provvedimento in caso di variazione della situazione epidemiologico-sanitaria e normativa.

Si comunichi:

- 1) Al presidente della Sez. Penale, al Coordinatore della Sez. Civile, ai magistrati togati e onorari del Tribunale.
- 2) Al Dirigente Amministrativo, ai Funzionari responsabili delle cancellerie civili e penali, a tutto il personale in servizio.
- 3) Al Presidente della Corte di Appello di Brescia
- 4) Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
- 4) Al Procuratore della Repubblica in Sede
- 4) al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cremona
- 5) Al Consiglio Giudiziario
- 7) Al Consiglio Superiore della Magistratura -VII commissione
(settima.emergenzacovid@cosmag.it)
- 8) Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia (prot.dog@giustiziacert.it)


Per conoscenza alle OO.SS.

Si pubblichi immediatamente sul sito web del Tribunale.

Cremona, 14 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale

Anna di Martino



Allegato:

Le misure dell'Autorità Sanitaria Regionale per contenere il contagio- Altre prescrizioni della Presidenza.